

Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura di DOMENICO LA MEDICA)

Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica - Potere del Comune - Introduzione di prescrizioni anche per tutela ambientale - Legittimità.

Cons. Stato, Sez. VI 13 maggio 2016, n.1933 - Santoro, pres.; D'Alessio, est. - A.A. (avv. Benussi) c. Comune di Rignano sull'Arno (avv.ti Mosca e Parlapiano) e Ministero beni e attività culturali (Avv. gen. Stato).

Il potere di pianificazione urbanistica spettante al Comune non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali artigianali, ecc.), ma è funzionalmente rivolto anche alla realizzazione contemporanea di una pluralità di altri interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti, come quello alla tutela dell'ambiente (1).

(1) Nella specie, il Comune ha negato l'autorizzazione all'installazione di un cancello in ferro battuto all'accesso della stradella che dalla proprietà del ricorrente sbocca sulla strada provinciale, sul rilievo che, trattandosi di strade agricole con le caratteristiche di un tracciato storico, va applicato un regime di particolare tutela che sostanzialmente impedisce la realizzazione di manufatti o di opere di impedimento alla percorribilità delle stesse. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. III 3 giugno 2009, n. 948 (in *Foro amm. T.A.R.*, 2009, 6, 1741); in senso conforme, v., Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2015, n. 839, in *Foro amm.*, 2, 439 e in *Riv. giur. edil.*, 2015, 3-I, 406.

*

Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica - Variante alla disciplina edificatoria - Applicabilità anche alle domande di costruzione presentate precedentemente - Legittimità - Ragioni.

Cons. Stato, Sez. IV 12 maggio 2016, n. 1917 - Anastasi, pres.; Migliozi, est.; M.B. ed a. (avv.ti Tedeschini e Granara) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia) ed a. (n.c.).

La presentazione di una domanda di edificazione non dà luogo a situazioni di affidamento meritevoli di tutela come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di concessione edilizia o da una reiterazione di vincolo scaduto, per cui legittimamente va applicata la disciplina edificatoria di una variante introdotta allo strumento urbanistico successivamente alla domanda di costruzione (1).

(1) La massima va condivisa. In senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV 6 agosto 2013, n. 4150, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 7-8, 1986; Cons. Stato, Sez. IV 26 ottobre 2012, n. 5492, *in*, 2012, 10, 2615.

*

Ambiente - Inquinamento acustico - Abbattimento o contenimento - Adozione ordinanze contingibili e urgenti - Garanzie partecipative - Esclusione - Ragioni.

Ambiente - Inquinamento acustico - Schiamazzi notturni - Repressione - Adozione ordinanze contingibili e urgenti - Legittimità - Condizione.

T.A.R. Marche, Sez. I 17 giugno 2016, n. 380 - Filippi, pres.; Morri, est. - C.C. (avv. Pianese) c. Comune di Grottammare (avv.Ortenzi).

In tema di inquinamento acustico, sono sottratte alle garanzie partecipative sia le ordinanze contingibili ed urgenti, adottate ai sensi della l. 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, sia le misurazioni che ne precedono l'adozione, trattandosi di atti di accertamento c.d. «a sorpresa» indispensabili per l'efficacia dei controlli (1).

Gli schiamazzi notturni provocati dagli avventori, all'esterno di un locale aperto al pubblico, possono senz'altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti, purché il disagio della popolazione e, quindi, l'interesse pubblico al riposo delle persone vengano violati da rumori che assicurano a forma di vero e proprio inquinamento acustico (2).

(1) Sulla prima massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV 14 aprile 2010, n. 3690, in *Ragusan*, 2011, 329; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 22 ottobre 2014, n. 2743, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV 25 agosto 2008, n. 4041, in *Giurisd. amm.*, 2008, I, 1117 e in *Foro amm. C.D.S.*, 2008, 7-8, 2100; T.A.R. Piemonte, Sez. II 24 settembre 2013, n. 1041, in *Foro amm. T.A.R.*, 2013, 9, 2680.

*

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Contributi per macellazione di bovini - Ripartizione tra soccidante e soccidario - Criterio.

T.A.R. Veneto, Sez. II 16 giugno 2016, n. 654 - Pasi, pres.; Morgantini, est. - S.A.B. (avv.ti Sartori e Borelli) c. AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (n.c.) e G.P. (avv.ti Ferrari e Pinelli).

In tema di aiuti comunitari per l'agricoltura (nella specie, per la macellazione di bovini) derivanti da contratti associativi di soccida, i relativi contributi vanno ripartiti per il cinquanta per cento al soccidante e per il cinquanta per cento al soccidario (1).

(1) Non si rinvergono precedenti in termini.

*

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Revoca o restituzione di contributi - Controversie - Riparto di giurisdizione - Criteri.

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 25 maggio 2016, n. 6113 - Mezzacapo, pres.; Mattei, est. - Soc. O.E.I. (avv. Graziosi) c. Regione Lazio (avv. Allocca).

In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, nell'ipotesi di revoca o restituzione di contributi per fatto imputabile al beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall'accertamento se i finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (1).

(1) Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Un. Civ. 25 novembre 2008, n. 28041, in *Giurisd. amm.*, 2008, III, 988; Cass. Sez. Un. Civ. 10 luglio 2006, n. 15618, in *Foro amm. C.D.S.*, 2006, 11, 3008; Cons. Stato, Ad. pl. 29 luglio 2013, n. 17, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. VI 22 marzo 2007, n. 1375, in *Giurisd. amm.*, 2007, I, 388.

*

Sanità pubblica - Tutela - Rischi per sanità pubblica, sicurezza e ambiente - Principio di precauzione - Applicabilità. Sanità pubblica - Smaltimento rifiuti- Autorizzazione all'ampliamento dell'impianto - Pericoli di danni per l'ambiente - Atto per eliminazione del rischio - Possibile illegittimità - Scrutinio di legittimità dell'atto - Soggetti vicini alla discarica - Hanno interesse.

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *ter* 5 maggio 2016, n. 5274 - Panzironi, pres.; Volpe, est. - D. A. e altro (avv. Cianti) c. Regione Lazio (avv. Ricci); A.D.G. ed a. (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. Regione Lazio (avv. Chieppa), Città metropolitana Roma Capitale (avv. De Maio) e I. s.r.l. (avv. Giammaioli).

*Ai sensi dell'art. 191 del Trattato UE e dell'art. 3 *ter* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il «principio di precauzione» fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche secondo il principio della prevenzione, per cui ogniqualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri legittimamente deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (1).*

In tema di ampliamento di un impianto per lo smaltimento di rifiuti, ove i nuovi rifiuti conferibili nella discarica possano determinare nel tempo danni all'ambiente, come rappresentato dall'ARPA (Autorità istituzionalmente preposta a verificarne l'esistenza del rischio) e l'atto che, in ipotesi quel rischio avrebbe dovuto rimuovere con appropriate misure venga segnalato come possibilmente illegittimo, i soggetti che vivono ed operano nell'area circostante alla discarica hanno sufficiente legittimazione a promuovere uno scrutinio giurisdizionale della legittimità di quell'atto, in quanto si rivela non più in grado di per sé ad escludere il medesimo rischio (2).

(1-2) Sulla prima massima, in senso conforme, *ex plurimis*, v. Cons. Stato, Sez. V 18 maggio 2015, n. 2495, in *Foro amm.*, 2015, 5, 1415; Cons. Stato, Sez. IV 21 agosto 2013, n. 4227, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 1139, con nota di ROTILI P.

*

